



8712/08

12

Camera di Consiglio
del 23 gennaio 2008

n. 6957/2007 Reg. Gen.

n. ... *HP* ...

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

-- * --

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale

composta dagli ill. mi signori:

Dott. Guido	De Maio	Presidente
1. Dott. Franco	Mancini	Consigliere
2. Dott. Alfredo	Teresi	Consigliere
3. Dott. Carlo M.	Grillo	Consigliere
4. Dott. M.Silvia	Sensini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli

avverso l'ordinanza del 25/9/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento contro **PALLADINI MARIA**, nata a Napoli il 2/2/1954, e **VITTOLO RAFFAELE**, nato a Napoli il 18/12/1951.

-Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;

-lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;

la Corte rileva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

• La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 19/11/2003 (irrevocabile il 5/2/2004), confermava la condanna dei coniugi Palladino Maria e Vitolo Raffaele per reati urbanistici, comportante altresì la demolizione delle opere abusive da essi illegittimamente realizzate.


• Il Procuratore Generale presso la detta Corte, in data 23/9/2005, emetteva quindi la relativa ingiunzione a demolirle.

• Contro tale provvedimento presentavano **opposizione all'esecuzione**, ex art. 665 c.p.p., i predetti coniugi, chiedendo la revoca dell'ingiunzione, in quanto, essendo state le opere ritualmente acquisite al patrimonio comunale, con relativa trascrizione nei registri immobiliari, solo i responsabili del Comune di Casoria avrebbero potuto disporre la demolizione.

• La Corte distrettuale quale giudice dell'esecuzione, con la menzionata ordinanza 25/9/2006, ritenendo fondate le argomentazioni dei predetti condannati, revocava l'impugnato provvedimento.

• Ricorre per cassazione il P.G. distrettuale, chiedendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p. - l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza de qua perché affetta da inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, invero, il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il poterdovere del giudice penale di eseguire la demolizione del manufatto abusivo opera anche nel caso in cui lo stesso sia stato acquisito al patrimonio comunale, a meno che il Consiglio comunale non abbia manifestato, per prevalenti interessi pubblici, una volontà contraria. Nella specie, non essendosi ciò verificato, non avrebbe potuto essere revocata l'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità giudiziaria.

• Con memoria ex art. 611 c.p.p., la difesa di Palladino e Vitolo chiede la sospensione del procedimento ex art. 44 l. n. 47/1985 o, alternativamente, il rigetto del ricorso del P.G., prospettando sopravvenute situazioni giuridiche incompatibili con la demolizione dell'opera. Viene invero evidenziato e documentato dalla stessa: che il Comune di Casoria - con provvedimento 5/2/2007 - dando atto della presentazione da parte del Vitolo, nel novembre 2004, di ben sei istanze di condono edilizio e del versamento di quanto dovuto a titolo di oblazione ed oneri accessori, nonché della pendenza della relativa pratica, ha autorizzato la cancellazione dai RR.II. di Napoli della trascrizione relativa all'immobile in questione; che successivamente, in data 29/8/2007, il Comune ha rilasciato dichiarazione



attestante l' inesistenza di motivi ostativi alla condonabilità delle opere in questione, subordinata però all' approvazione della variante di recupero al P.R.G..

• La difesa produce, poi, a suffragio delle avanzate richieste: 1) un provvedimento del Comune di Casoria, del 4/10/2007, col quale si revoca l'ordinanza (n. 230 del 7/6/1999) di acquisizione dell'immobile in questione al patrimonio comunale; 2) un certificato di identica provenienza, rilasciato il 9/1/2008, con cui in sostanza si attesta che la pratica di condono in questione è in regola ed in stato di definizione, mancando solo - per il rilascio del permesso di costruire - l'approvazione della variante al PRG vigente, anch'essa in corso, essendo stato realizzato l'immobile *de quo*, a destinazione residenziale, in zona industriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, il giudice dell'esecuzione è incorso in evidente errore di diritto nel ritenere sempre incompatibile il potere-dovere di eseguire la demolizione del manufatto abusivo da parte del giudice penale (disposta con sentenza di condanna definitiva) con l' acquisizione dello stesso al patrimonio comunale. Infatti la consolidata giurisprudenza di questa Corte è invece nel senso che l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale e' di ostacolo alla esecuzione dell'ordine di demolizione solo quando l'amministrazione abbia manifestato, con una delibera consiliare, la esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del bene, atteso che sia l'ordine di demolizione che l'acquisizione *ipso iure* del bene al patrimonio comunale tendono allo stesso risultato, ovvero il ripristino dello stato originario dei luoghi (*ex plurimis*: Cass. Sez. III, 13 ottobre 2005, n. 37120, Morelli; 15 luglio 2005, n. 26149, Barbadoro; 31 maggio 2005, n. 20401, Tardelli). Negli altri casi, tra cui evidentemente quello in questione, non v'è dunque incompatibilità.

Tra l'altro risulta, dalle documentazioni prodotte in questo grado dalla difesa, che l'originario provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale (n. 230 del 7/6/1999) è stato recentemente revocato, in vista della condonabilità dell' opera abusiva *de qua*, facendo così venir meno qualsiasi giustificazione del provvedimento del giudice dell' esecuzione, che va dunque annullato.

Il giudice del rinvio valuterà poi gli ulteriori sviluppi della pratica di condono, che la difesa ha cercato di


documentare in questa sede, adottando le opportune determinazioni.

P.Q.M.

la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

